



I CALENDARI VENATORI PROPOSTI DA CACCIAINFIERA

REGIONE CAMPANIA

Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive

A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario

Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2010-2011

L'esercizio venatorio per l'annata 2010/2011, ai sensi dell'art. 49, della L. R.15/2002, della L. R. 8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001 def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati .

PREAPERTURA

Nei giorni **1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010** è consentito l'esercizio venatorio alla specie quaglia (*Coturnix coturnix*) ed alla specie tortora (*Streptopelia turtur*), per quest'ultima soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00. Non è possibile praticare tali attività nelle Zone di Protezione Speciale della regione.

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito:

- a) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2010 al 29 novembre 2010**: quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art.18 della L. R. 157/92.
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2010 al 30 dicembre 2010**: merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*), starna (*Perdix perdix*), **per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete , Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 17 L. R. 8/96.**
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2010 al 13 gennaio 2011**: beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- d) Specie cacciabili **dal 2 ottobre al 30 dicembre 2010**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*) (in considerazione dei ripolamenti effettuati) e cinghiale (*Sus scrofa*) e fagiano (*Phasianus colchicus*).
- e) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2010 al 31 gennaio 2011**: colombaccio (*Columba palumbus*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), alzavola (*Anas crecca*), marzaiola (*Anas querquedula*), canapiglia (*Anas strepera*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e volpe (*Vulpes vulpes*);

Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma

vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

CARNIERE GIORNALIERO

- **fauna stanziale:** due capi per giornata con la limitazione a : un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepore. Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare all'INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- **fauna migratoria:** quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, tre tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie ed in altre regioni. Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì).

Non è consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio

RECIPROCITA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, devono osservare le limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania, inoltre, qualora il calendario venatorio della regione di appartenenza contenesse indicazioni più restrittive le stesse si applicano anche sul territorio della Regione Campania. L'inosservanza di tali disposizioni sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.

ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art.24 della L. R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza. (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 1 al 30 agosto 2010, tranne il martedì e venerdì, dall'alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle 20.00.

Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività. Nelle Z.P.S. le attività di

addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo “ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI”, punto 2. lettere h) ed i).

L’uso del cane da ferma è consentito il **1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010** solo per attività venatoria su quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2010, successivamente l’uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi lungo i corsi d’acqua.

L’uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 30 Dicembre 2010. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle [Amministrazioni Provinciali \(nei giorni di mercoledì e domenica\)](#), sia in aziende faunistico-venatorie (in quest’ultimo caso anche su selvaggina d’allevamento).

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, con criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie le due giornate settimanali possono essere diverse da giovedì e domenica, a seguito di comunicazione alle autorità da inviare obbligatoriamente entro l’inizio della stagione venatoria. In entrambi i casi le informazioni sopra specificate devono essere comunicate al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania ed al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe. L’attività venatoria al cinghiale, preferibilmente, sarà effettuata utilizzando munizioni atossiche o armi a canna rigata.

NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

ZONE DI CACCIA VIETATA

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO NELLE BANDITE DEMANIALI, NEI PARCHI E RISERVE NATURALI, NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, NELLE OASI DI PROTEZIONE NATURALE ED IN TUTTE LE ALTRE AREE NATURALI PROTETTE.

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO IN TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHÈ DELL'ART.10 1° COMMA – LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8, TERRITORIO TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART.12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.° 8.

È INOLTRE VIETATO L'ESERCIZIO VENATORIO NEI SOPRASSUOLI DELLE ZONE BOSCHIVE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, AI SENSI DELLA LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000 ART.10 COMMA 1. IN CASO DI TRASGRESSIONE SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A Euro 206,58 E NON SUPERIORE A Euro 413,17 (COMMA 3). IN ALLEGATO È RIPORTATA UNA CARTINA RIEPILOGATIVA DELLE ZONE BOSCHIVE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, IL CACCIATORE PUÒ ACCERTARE PRECISAMENTE TALE CONDIZIONE PRESSO IL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DETENUTO DA CIASCUN COMUNE;

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

È sempre vietato:

- cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
- l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia;
- utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'ordinanza 1 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali “Deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007”;

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga *commercializzata per consumo umano* è necessario il rigoroso rispetto delle norme contenute nel REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (sezione IV).

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto

"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2010 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)":

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide (vedi allegati) vige il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas*

- penelope), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
5. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 6. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

CONTROLLO DEL BRACCONAGGIO

Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di cui al comma 21, lettera b) della L. R. 8/1996 (guardie volontarie) e rappresentate nel C.T.F.V.R. e nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l'inizio della stagione venatoria, una programmazione delle attività di controllo del bracconaggio nei territori destinati alla caccia programmata (comma 1 art.36 L.R. 8/1996). Ciascun documento, su base provinciale, dovrà specificare per ciascuna giornata di caccia e per ciascun controllo programmato: tempi, località e numero di guardie volontarie che lo effettuano, nonché le modalità del controllo stesso. I controlli sono svolti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza (residenza venatoria nel caso di cacciatori, provincia di residenza per gli altri).

Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un consuntivo delle attività svolte.

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione.

Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l'originale, ed esibita la licenza di caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art 19 comma 8.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell'ATC prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti; il cacciatore, inoltre può registrare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il **30 giugno** i Comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali elencati nominativamente, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

Le province, provvederanno alla registrazione dei dati riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it. Entro il **31 luglio**, inoltre, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma dell'art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla *"dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi"* vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 v'è punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.353/2000 CHE INSERISCE NEL CODICE PENALE IL SEGUENTE DISPOSITIVO: *"ART.423 BIS – (INCENDIO BOSCHIVO) – CHIUNQUE CAGIONI UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O FORESTE OVVERO SU VIVAI FORESTALI DESTINATI AL RIMBOSCHIMENTO, PROPRI O ALTRUI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI."*

INOLTRE INCORRE NEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 1.032,00 A 10.329,14 EURO; SE È PROPRIETARIO DEL BOSCO, SUL SUO TERRENO SCATTA IL VINCOLO DI NON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PER 15 ANNI; NON POTRÀ RICEVERE CONTRIBUTI PUBBLICI PER 5 ANNI PER RECUPERARE O RIMBOSCHIRE IL TERRENO PERCORSO DAL FUOCO; OVE, INOLTRE, VOLESSE ALIENARE IL BENE, È FATTO OBBLIGO AL NOTAIO DI RIPORTARE NEL ROGITO DI COMPRAVENDITA LA SITUAZIONE DEL BOSCO RISPETTO AGLI INCENDI.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96, n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore residente, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A.T.C. della regione, e potrà ottenere l'iscrizione ad altri A.T.C. in base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l'indice di densità venatoria. I cacciatori non residenti analogamente dovranno acquisire l'iscrizione in un solo A.T.C. della regione.

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione collegandosi al Sito WEB www.campaniacaccia.it ovvero presentando istanza cartacea sui modelli disponibili presso gli Uffici Provinciali competenti per la caccia e presso il Settore regionale Foreste Caccia e Pesca. L'ammissione come residenza venatoria (primo ATC) con istanza cartacea va richiesta alla Provincia **obbligatoriamente** sul **Mod.1** mentre l'iscrizione senza residenza venatoria va richiesta **obbligatoriamente** al Comitato di Gestione dell'ATC prescelto utilizzando il **Mod.2**.

Ogni cacciatore non potrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria). L'acquisizione della residenza venatoria ed l'eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).

Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è possibile chiedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria negli altri A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento alla Regione Campania, (conto corrente unico n.21965181 - **specificare il codice tariffa 1150**) di una quota pari ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Le Province programmano e definiscono preventivamente, per ciascun A.T.C., il numero di cacciatori che possono accedere in mobilità. Tali posti sono sottratti alla disponibilità delle

iscrizioni, con o senza residenza venatoria, al fine di garantire il rispetto dell'indice di densità venatoria.

La prenotazione di ciascuna giornata in mobilità sarà possibile mediante il collegamento al sito WEB www.campaniacaccia.it. Gli organi di gestione degli A.T.C. provvederanno con regolarità alla valutazione dell'ammissibilità delle richieste, approvando formalmente e con motivazione gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi. Gli elenchi dovranno essere resi pubblici sullo stesso sito almeno 24 ore prima della loro validità temporale.

Il numero potenziale di cacciatori che praticano l'attività venatoria (iscritti ed in mobilità) in ciascun Ambito territoriale di caccia e per ogni giornata non potrà superare il limite consentito dall'indice di densità venatoria. Per l'esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia dovrà essere annotata come di norma nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.

Agosto 2010			Settembre 2010			Ottobre 2010		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01 Do	05:56	20:21	01 Me	06:27	19:37	01 Ve	06:57	18:47
02 Lu	05:57	20:19	02 Gi	06:28	19:36	02 Sa	06:58	18:45
03 Ma	05:58	20:18	03 Ve	06:29	19:34	03 Do	06:59	18:43
04 Me	05:59	20:17	04 Sa	06:30	19:32	04 Lu	07:00	18:42
05 Gi	06:00	20:16	05 Do	06:31	19:31	05 Ma	07:01	18:40
06 Ve	06:01	20:15	06 Lu	06:32	19:29	06 Me	07:02	18:39
07 Sa	06:02	20:14	07 Ma	06:33	19:27	07 Gi	07:03	18:37
08 Do	06:03	20:12	08 Me	06:34	19:26	08 Ve	07:04	18:35
09 Lu	06:04	20:11	09 Gi	06:35	19:24	09 Sa	07:05	18:34
10 Ma	06:05	20:10	10 Ve	06:36	19:22	10 Do	07:06	18:32
11 Me	06:06	20:08	11 Sa	06:37	19:21	11 Lu	07:07	18:31
12 Gi	06:07	20:07	12 Do	06:38	19:19	12 Ma	07:08	18:29
13 Ve	06:08	20:06	13 Lu	06:39	19:17	13 Me	07:09	18:27
14 Sa	06:09	20:04	14 Ma	06:40	19:16	14 Gi	07:11	18:26
15 Do	06:10	20:03	15 Me	06:41	19:14	15 Ve	07:12	18:24
16 Lu	06:11	20:02	16 Gi	06:42	19:12	16 Sa	07:13	18:23
17 Ma	06:12	20:00	17 Ve	06:43	19:10	17 Do	07:14	18:21
18 Me	06:13	19:59	18 Sa	06:44	19:09	18 Lu	07:15	18:20
19 Gi	06:14	19:57	19 Do	06:45	19:07	19 Ma	07:16	18:18
20 Ve	06:15	19:56	20 Lu	06:46	19:05	20 Me	07:17	18:17
21 Sa	06:16	19:54	21 Ma	06:47	19:04	21 Gi	07:18	18:15
22 Do	06:17	19:53	22 Me	06:48	19:02	22 Ve	07:19	18:14
23 Lu	06:18	19:51	23 Gi	06:49	19:00	23 Sa	07:20	18:13
24 Ma	06:19	19:50	24 Ve	06:50	18:59	24 Do	07:22	18:11
25 Me	06:20	19:48	25 Sa	06:51	18:57	25 Lu	07:23	18:10
26 Gi	06:21	19:47	26 Do	06:52	18:55	26 Ma	07:24	18:08
27 Ve	06:22	19:45	27 Lu	06:53	18:53	27 Me	07:25	18:07
28 Sa	06:23	19:44	28 Ma	06:54	18:52	28 Gi	07:26	18:06
29 Do	06:24	19:42	29 Me	06:55	18:50	29 Ve	07:27	18:05
30 Lu	06:25	19:40	30 Gi	06:56	18:48	30 Sa	07:28	18:03
31 Ma	06:26	19:39				31 Do	06:30	17:02

Novembre 2010			Dicembre 2010			Gennaio 2011		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01 Lu	06:31	17:01	01 Me	07:05	16:37	01 Sa	07:25	16:47
02 Ma	06:32	17:00	02 Gi	07:06	16:37	02 Do	07:25	16:48
03 Me	06:33	16:58	03 Ve	07:07	16:37	03 Lu	07:25	16:49
04 Gi	06:34	16:57	04 Sa	07:08	16:37	04 Ma	07:25	16:50
05 Ve	06:36	16:56	05 Do	07:09	16:37	05 Me	07:25	16:51
06 Sa	06:37	16:55	06 Lu	07:10	16:37	06 Gi	07:25	16:52
07 Do	06:38	16:54	07 Ma	07:11	16:37	07 Ve	07:25	16:53
08 Lu	06:39	16:53	08 Me	07:12	16:37	08 Sa	07:25	16:54
09 Ma	06:40	16:52	09 Gi	07:13	16:37	09 Do	07:25	16:55
10 Me	06:41	16:51	10 Ve	07:14	16:37	10 Lu	07:24	16:56
11 Gi	06:43	16:50	11 Sa	07:14	16:37	11 Ma	07:24	16:57
12 Ve	06:44	16:49	12 Do	07:15	16:37	12 Me	07:24	16:58
13 Sa	06:45	16:48	13 Lu	07:16	16:37	13 Gi	07:24	16:59
14 Do	06:46	16:47	14 Ma	07:17	16:37	14 Ve	07:23	17:00
15 Lu	06:47	16:46	15 Me	07:18	16:38	15 Sa	07:23	17:01
16 Ma	06:48	16:46	16 Gi	07:18	16:38	16 Do	07:23	17:02
17 Me	06:50	16:45	17 Ve	07:19	16:38	17 Lu	07:22	17:03
18 Gi	06:51	16:44	18 Sa	07:19	16:38	18 Ma	07:22	17:04
19 Ve	06:52	16:43	19 Do	07:20	16:39	19 Me	07:21	17:05
20 Sa	06:53	16:43	20 Lu	07:21	16:39	20 Gi	07:21	17:07
21 Do	06:54	16:42	21 Ma	07:21	16:40	21 Ve	07:20	17:08
22 Lu	06:55	16:41	22 Me	07:22	16:40	22 Sa	07:19	17:09
23 Ma	06:57	16:41	23 Gi	07:22	16:41	23 Do	07:19	17:10
24 Me	06:58	16:40	24 Ve	07:23	16:41	24 Lu	07:18	17:11
25 Gi	06:59	16:40	25 Sa	07:23	16:42	25 Ma	07:17	17:13
26 Ve	07:00	16:39	26 Do	07:23	16:43	26 Me	07:16	17:14
27 Sa	07:01	16:39	27 Lu	07:24	16:43	27 Gi	07:16	17:15
28 Do	07:02	16:38	28 Ma	07:24	16:44	28 Ve	07:15	17:16
29 Lu	07:03	16:38	29 Me	07:24	16:45	29 Sa	07:14	17:17
30 Ma	07:04	16:38	30 Gi	07:24	16:45	30 Do	07:13	17:19
			31 Ve	07:25	16:46	31 Lu	07:12	17:20